

LA SRL A CAPITALE RIDOTTO

LA SRL SEMPLIFICATA

La procedura

Modello standard e notaio «gratis»

Le società di giovani fino a 35 anni non pagano gli onorari per l'atto costitutivo

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani
Emanuele Lucchini Guastalla

Dal 29 agosto scorso è possibile stipulare atti costitutivi di Srls, cioè di società a responsabilità limitata semplificata, che possono essere costituite da persone fisiche che abbiano meno di 35 anni investendo un capitale sociale minimo, da 1 a 9.999,99 euro. È questa infatti la data dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 138 del 23 giugno 2012, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» 189 del 14 agosto 2012, che regola l'atto costitutivo standard della Srls.

Meno oneri

È stato necessario predisporre con decreto ministeriale l'atto costitutivo standard della Srls (ripetuto a fianco) perché il nuovo articolo 2463-bis del Codice civile (introdotto dal decreto 1/2012, convertito in legge 27/2012) stabilisce che «l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze e con il ministro dello Sviluppo economico». In altri termini, tra le caratteristiche chiave di questo nuovo tipo societario (che lo rendono eccezionale rispetto a ogni altra società del nostro ordinamento) ci sarebbero l'assenza, in pratica, di statuto e il fatto che l'atto costitutivo deve coincidere con quello dettato dal decreto ministeriale: le variazioni rispetto al modello standard dovrebbero portare alla creazione

di un altro tipo di società. In sostanza, l'adozione dello standard sarebbe il "prezzo" da pagare per ottenere il beneficio di costi di costituzione assai ridotti e di notevoli semplificazioni rispetto alla procedura di costituzione di una Srl "normale".

Le altre disposizioni

L'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 138/2012 prevede che «si applicano, per quanto non regolato dal modello standard di cui al comma 1, le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del Codice civile, ove non derogate dalla volontà delle parti». Ora, non ci sono problemi se questa espressione si intende come meramente ripetitiva di quella contenuta nell'articolo 2463-bis, ultimo comma, del Codice civile («Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili»).

Qualora invece l'espressione del decreto 138/2012 si intendesse nel senso che l'atto costitutivo standard possa essere integrato "a piacimento", sorgerebbero almeno due problemi. Da un lato, il regolamento derogherebbe alla legge, il che è inammissibile. Dall'altro lato, occorre considerare che la Srls è stata concepita abbattendo i costi di costituzione e, in particolare, azzerando quelli professionali, proprio perché, dovendosi adottare un testo standard di atto costitutivo, la prestazione professionale risulterebbe ridotta ai minimi termini: sarebbe contraddittorio

permettere la costituzione di una Srls con un atto costitutivo e uno statuto fuori dallo standard.

Nessuna variazione

Qualora non sia possibile "deragliare" dal binario dell'atto costitutivo standard, nella Srls non sarebbero attivabili le opzioni che la legge consente nello statuto di una "normale" Srl. Tra le principali, ci sono: la facoltà di attribuire ai soci «particolari diritti»; la possibilità di pattuire clausole inerenti al trasferimento delle quote di partecipazione al capitale sociale (come la clausola di intransferibilità, la clausola di prelazione, la clausola di gradimento, la clausola che dispone della sorte della quota in caso di morte del socio, la clausola di covendita e la clausola di trascinamento in caso di vendita); la possibilità di convenire cause di recesso ulteriori rispetto a quelle di legge; la possibilità di pattuire cause di esclusione dalla società; la previsione, in caso di più amministratori, di forme di amministrazione diverse dal Cda; la possibilità di prevedere forme di decisione del Cda diverse dalla riunione collegiale; la previsione di forme facoltative di controllo di legalità; la possibilità di stabilire un termine per l'approvazione del bilancio maggiore di quello di legge; la possibilità di prevedere forme di decisioni dei soci diverse dalla riunione assembleare, di attribuire ai soci la competenza a decidere su materie diverse da quelle attribuite dalla legge e di prevedere quorum assembleari diversi da quelli prescritti dalla legge.

IL MODELLO DA ADOTTARE

L'anno , il giorno del mese di in
innanzi a me notaio in con sede in
è/sono presente/i il/i signore/i cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza, della cui identità personale ed età anagrafica io notaio sono certo.

1. Il/i componente/i costituisce/costituiscono, ai sensi dell'articolo 2463-bis del Codice civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione «..... società a responsabilità limitata semplificata», con sede in (indicazione di eventuali sedi secondarie).
2. La società ha per oggetto le seguenti attività:
3. Il capitale sociale ammonta ad € e viene sottoscritto nel modo seguente:
il Signor/la Signora sottoscrive una quota del valore nominale di € pari al per cento del capitale.
4. È vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento e l'eventuale atto è conseguentemente nullo.
5. L'amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci.
6. Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori: (eventuale specificazione del ruolo svolto nell'ambito del consiglio d'amministrazione), il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società.
7. All'organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società.
8. L'assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.
9. I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente:
Il signor/la signora ha versato all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di € a mezzo di
L'organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma e attesta che il capitale sociale è interamente versato.
10. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.
Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e composto di fogli per intere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i che lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore.....

Firma dei parenti

Firma del notaio

LE PECULIARITÀ

1| LE SPESE

Al debutto solo tasse fisse

Nelle Srls semplificate, a differenza che in quelle ordinarie, i soci (o l'unico socio) devono essere persone fisiche e non avere più di 35 anni. Inoltre, la Srls è una società in pratica senza statuto, perché l'atto costitutivo, che include anche le norme statutarie, deve essere redatto in conformità al modello approvato con il decreto 138/2012 del ministero della Giustizia. Inoltre, nella Srls semplificata è abbattuta una rilevante parte dei costi che occorre invece sostenere per costituire una Srl "normale": in sostanza, il notaio lavora gratis e i costi sono limitati all'imposta fissa di registro, alla tassa annuale della Cciaa e alla vidimazione dei libri. Infine, è affievolito il valore nominale del capitale sociale: in luogo del normale capitale sociale di almeno 10mila euro, la Srls deve essere costituita con un capitale sociale compreso tra i 1 e 9.999,99 euro.

Nel dettaglio, l'atto costitutivo, stipulato in forma unilaterale o plurilaterale, deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello approvato con il decreto 138/2012. Nell'atto - dopo l'esordio rituale - occorre indicare il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio e la cittadinanza di ciascun socio: molto rilevante è la data di nascita - che deve essere controllata anzitutto da parte del notaio - poiché la costituzione di una Srls è preclusa a chi già abbia compiuto 35 anni.

Nell'atto costitutivo occorre poi indicare: la denominazione sociale della Srls, nella quale deve essere contenuta l'indicazione che si tratta, appunto, di una società

a responsabilità limitata semplificata; il comune dove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; l'ammontare del capitale sociale, pari almeno a 1 euro e inferiore a 10mila euro. Il capitale sociale deve quindi essere compreso tra 1 euro e 9.999,99 euro: non può essere qualificata come Srls una società che, al momento della costituzione, abbia un valore nominale superiore a quello massimo previsto dalla legge; né si può continuare a chiamare Srls quella società che, nel corso della sua vigenza, raggiunga (per esempio, a seguito di un'operazione di aumento di capitale, gratuito o a pagamento, oppure per effetto di una fusione) un valore superiore a 9.999,99 euro.

Al momento della costituzione della società, il capitale deve essere per intero sottoscritto e versato. Non sono ammessi conferimenti in natura né "per decimi". A differenza di quanto accade con la costituzione della Srl "ordinaria", il versamento del capitale iniziale non deve né può essere effettuato in banca, ma deve essere effettuato nelle mani di coloro che sono nominati amministratori della Srls, che, come si legge nel modello standard, devono rilasciarne «ampia e liberatoria quietanza». Se si tratta di versamenti superiori a mille euro, dato che cifre del genere non possono essere corrisposte in contanti, non resta che immaginare un versamento mediante assegno circolare, perché è difficile che un neominato amministratore possa «rilasciare quietanza» di una somma incorporata in un assegno bancario.

2| IL FUNZIONAMENTO

Le quote seguono i conferimenti

Nell'atto costitutivo della Srls occorre indicare, in aggiunta alle informazioni precisate nel servizio pubblicato in alto: l'attività che costituisce l'oggetto sociale; la quota di partecipazione al capitale di ciascun socio; le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza; le persone cui è affidata l'amministrazione, che devono essere soci della Srls; e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

Quanto alle quote di partecipazione dei soci, appare inevitabile, senza possibilità di deroghe, applicare l'articolo 2468, comma 2, secondo periodo, del Codice civile, secondo il quale «le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento». Infatti, il modello approvato con il decreto n. 138/2012 non contiene disposizioni in materia di entità delle quote di partecipazione al capitale sociale, con la conseguenza che dovrebbe essere preclusa ogni possibilità di "sfalsare" la rigida proporzionalità che emerge confrontando il valore dei singoli conferimenti rispetto al complessivo capitale sociale che essi concorrono a formare.

Quanto poi al tema del funzionamento della società, il modello è assai laconico, poiché afferma solo che «l'assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione

assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione». Dato che non si possono attivare le opzioni che la legge consente, non dovrebbe essere possibile introdurre nella Srls: un sistema amministrativo diverso dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione (le modalità dell'amministrazione pluripersonale congiuntiva o disgiuntiva); il casting vote del presidente; la clausola *simul stabunt simul cadent*; le forme di decisione consigliate consistenti nella "consultazione scritta" e nel "consenso espresso per iscritto"; la nomina di un sindaco unico o di un collegio sindacale; l'attribuzione ai soci della decisionalità su materie inerenti la gestione della società; il quorum per le assemblee dei soci diversi da quelli prescritti dalla legge; le forme di decisione dei soci diverse da quella assembleare (i sistemi della "consultazione scritta" e del "consenso espresso per iscritto").

Il modello lascia però perplessi perché accenna a una «assemblea dei soci» che si svolga «ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci»: l'espressione sembra aprire all'adozione delle decisioni dei soci al di fuori di un'assemblea, ma non dovrebbero essere ammessi nella Srls ambiti decisionali dei soci diversi da quello assembleare.

L'ETÀ



La "regola dei 35 anni" incide sulla nascita e sull'evoluzione della Srls semplificata. In pratica, chi abbia già festeggiato il suo 35esimo compleanno non può partecipare alla costituzione di una Srls. E, probabilmente, deve uscire dalla Srls chi sia stato socio prima di compiere 35 anni e poi li abbia compiuti.

L'ingresso
La soglia anagrafica ha, innanzitutto, per conseguenza che «è fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l'eventuale atto è conseguentemente nullo», come recita il nuovo articolo 2463-bis, penultimo comma, del Codice civile, che disciplina la Srl semplificata.

Inoltre, se un ultratrentacinquenne non può entrare nella Srls mediante una cessione di quote, nemmeno può entrare con un'altra operazione di diversa natura, ma che abbia la stessa conseguenza, anche se la legge non ne sancisce espressamente il divieto: si tratta, per esempio, delle operazioni di aumento di capitale sociale della Srls oppure di fusione o di scissione dove la Srls è incorporante o beneficiaria della scissione.

Al compimento dei 35 anni
I problemi maggiori paiono tuttavia presentarsi al compimento del 35esimo anno di età da parte di chi sia già socio di una Srls. Si tratta di una situazione non tollerabile, dato che, come stabilisce l'articolo 2463-bis, comma 1, del Codice civile, «la società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione». Allora, quali sono i "rimedi" ipotizzabili? Se nessuna strategia sia

adottata, pare inevitabile concludere che la Srls si scioglierà per il venir meno di uno dei presupposti che ne legittimano l'esistenza. Viceversa, ritenere che la società prosegua con i soci con meno di 35 anni (sempre che non si tratti di una società a unico socio) e che il socio over 35 subisca una specie di esclusione *ex lege* appare una conseguenza troppo drastica per chi fosse così costretto a lasciare la compagine sociale. Piuttosto, colui che abbia debordato rispetto alla linea dei 35 anni potrebbe pretendere dagli altri soci che la Srls sia "trasformata" in un tipo societario diverso. Per evitare queste conseguenze, lo "sconfinamento" rispetto al 35esimo compleanno può essere risolto con la cessione di quote da parte del socio che ha superato l'età di 35 anni a un altro socio. Oppure, la liquidazione del socio "invecchiato" può avvenire instaurando una procedura di recesso che sia concordata con gli altri soci o che, in mancanza di accordo, sia pretesa dal socio over 35.

Verso la Srlcr?
Il compimento dei 35 anni da parte di un socio può comportare l'automatica "trasformazione" della Srl semplificata in una Srl a capitale ridotto? La risposta è incerta. La tesi in base alla quale non vi sarebbero problemi a immaginare questa situazione è stata avallata sia dal Consiglio nazionale del notariato, sia dal ministero dello Sviluppo economico. Ma secondo altri, l'articolo 44, comma 1, del decreto legge 83/2012, che ha introdotto la Srlcr, è categorico nel dichiarare inammissibile questo scenario perché afferma che «la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione»: in pratica, la Srlcr non potrebbe "ospitare" soci under 35.



ASUS consiglia Windows® 7.

ASUS ZENBOOK™ FIND YOUR ZEN

Scopri dove ispirazione e innovazione si incontrano con ASUS ZENBOOK™. Un perfetto equilibrio tra bellezza e potenza. Prova la differenza, con uno schermo ad alta definizione e un design ultra sottile, ultra leggero. Ascolta qualcosa di speciale, sperimenta la migliore qualità del suono, con il sistema audio ASUS SonicMaster e Bang & Olufsen ICEpower®. Prova la potenza del processore Intel® Core™ i7 e la eccellente reattività dell'InstantOn. Tutto per offrirti la massima versatilità ovunque il percorso della tua vita sia diretto.



YouTube Facebook



Tutto ciò di cui hai bisogno a casa e al lavoro.